

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL BUONARROTI"

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione di promozione sociale "Il Buonarroti". L'Associazione è costituita a tempo indeterminato; ha sede in Monfalcone, v. Matteotti 8, presso l'ISIS "M. Buonarroti". Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto.

Art. 2 – CARATTERE ASSOCIATIVO

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Art. 3 – FINALITA'

L'associazione svolge attività culturali in armonia con gli organi istituzionali dell'ISIS "M. Buonarroti" di Monfalcone, al fine di supportare l'offerta didattica e di promuoverne le attività.

Art. 4 – ATTIVITA'

A tale scopo l'associazione:

- promuove, diffonde e sostiene le iniziative culturali e didattiche dell'ISIS "M. Buonarroti";
- sostiene gli allievi meritevoli in condizioni di bisogno dell'Istituto;
- incentiva e valorizza le opportunità di scambio didattico-culturale e di ospitalità reciproca con scuole dell'unione Europea;
- propone e promuove iniziative per avvicinare l'Istituto alle diverse realtà presenti nel territorio, sia istituzionali, sia in ambito lavorativo o degli studi post-diploma;
- sostiene occasioni di formazione rivolte ai docenti dell'Istituto.

Art. 5 – SOCI

Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci ordinari:** coloro che hanno sottoscritto la tessera dell'associazione e hanno versato la quota annuale. Sono eleggibili alle cariche sociali e hanno diritto di voto se maggiorenni.
- **Soci effettivi:** sono soci ordinari disponibili a collaborare attivamente nella realizzazione dei fini dell'associazione. Si diventa soci effettivi presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, che determina l'iscrizione in modo che accoglie la richiesta o la rifiuta motivando. La decisione è appellabile presentando richiesta al Consiglio direttivo.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di leggerli e di approvarne il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci si impegnano al versamento di un contributo annuale (quota) per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Si impegnano inoltre ad osservare il presente statuto e, nei limiti della propria disponibilità, a collaborare con l'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o a promuoverne le iniziative.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per mancato rinnovo della quota associativa, da versare entro il 31 marzo;
- c) per esclusione in caso di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione è stabilita dal consiglio direttivo, va motivata, comunicata all'interessato. La decisione è appellabile presentando richiesta al Consiglio direttivo.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- d) il Segretario

L'assemblea ha facoltà di conferire la nomina di Presidente onorario a una personalità che abbia acquisito meriti di particolare rilevanza in ambito sociale o istituzionale e che abbia condiviso le finalità dell'Associazione. Il Presidente onorario partecipa di diritto al Consiglio direttivo a titolo consultivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, anche verso terzi, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore però di una sola delega.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. Nell'avviso di convocazione, da inviare a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data di convocazione, è riportato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima, e in tale caso sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega rappresentati.

L'assemblea, quando è convocata per elezioni, su proposta del Presidente, nomina due scrutatori e il segretario.

L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea:

- a. elegge il Consiglio direttivo;
 - b. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio direttivo;
 - c. approva il programma annuale dell'associazione;
 - d. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - e. fissa, su proposta del Consiglio direttivo, l'importo della quota annuale di adesione.
 - f. delibera sulle direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
- Le delibere, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti, anche per delega.

L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci. Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria e per la sua valida costituzione restano valide le norme fissate per l'Assemblea ordinaria.

Le delibere sono valide solo se prese con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente onorario, se nominato.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti eletti dall'assemblea il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, che può essere anche un socio dell'associazione non eletto nel Consiglio direttivo. In tal caso il Segretario non ha diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto, su invito del Presidente, il Dirigente scolastico "pro tempore" dell'ISIS "M. Buonarroti" e il Presidente del Consiglio d'Istituto dell'ISIS "M. Buonarroti".

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. Si riunisce almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno tre consiglieri.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- f) approvare le spese ordinarie ed amministrare il patrimonio dell'associazione;
- g) sottoporre all'assemblea proposte di modifica dello statuto;
- e) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Egli attua le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica delle decisioni in tal modo assunte alla prima successiva riunione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario coordina le attività associative e inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta e aggiornamento del registro degli associati, dei libri contabili e degli inventari;
- c) conserva la documentazione relativa alle spese;
- d) assolve agli obblighi fiscali;
- e) svolge funzioni di economo ed ogni altra funzione attribuitagli o dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

Art. 15 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dalle somme incassate dall'associazione per qualsivoglia titolo incluse le iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, donazioni e lasciti testamentari;
- e) dai contributi e finanziamenti corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche;
- f) nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale compatibilmente con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione può acquisire a qualsiasi titolo beni immobili e mobili e disporne al fine del raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 16 – BILANCIO

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consultivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci consultivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto tra gli associati e devono essere re-investiti per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 17 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto sociale può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno venire deliberati da un'Assemblea straordinaria dei soci, convocata a norma dell'art. 10.

L'assemblea nomina i liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale all'ISIS "M. Buonarroti"o, in subordine, ad altro Istituto di istruzione di secondo grado presente nella città di Monfalcone.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.